



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

*OS 2: Integrazione / Migrazione legale – ON 3: Capacity building – lett. l) potenziamento
della Rete nazionale dei centri antidiscriminazione PROG-706 #ionondiscrimino*

“Antidiscriminatamente corretto”

Corso di formazione gratuito per decision makers

28 e 29 giugno 2017

Parco La Cecinella, viale Galliano – Cecina (LI)

PROGETTO



CAPOFILA



PARTNER



IN COLLABORAZIONE CON



Le discriminazioni istituzionali

Casi pratici

*Corso di formazione ai policy maker nell'ambito delle attività del
progetto F.A.M.I. #ionondiscrimino di Anci Toscana.
Cecina, 29 giugno 2017*

Alessandro Tudino



L'iscrizione anagrafica è individuata, nell'ambito del nostro ordinamento giuridico, come un diritto soggettivo "perfetto" per tutte le persone, italiani o stranieri regolarmente soggiornanti, che si trovino sul territorio nazionale in maniera non transitoria o occasionale.

La legge anagrafica (L. 1128/1954 ss.mm.ii. e relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 223/1989) all'art. 2 fa *"obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela, l'iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazioni di posizioni anagrafiche"*.

**Argomento quattro:
accesso all'iscrizione anagrafica**



Il D.lgs 286/98 dispone all'art. 6 comma 7:

7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abitualmente anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.

**Argomento quattro:
accesso all'iscrizione anagrafica**



Un caso:

1. Il Comune di Tezze sul Brenta richiede al momento dell'iscrizione anagrafica il versamento di una cauzione dell'importo di € 200 a persona, con un massimo di € 400 per nucleo familiare. Nel regolamento sono previste alcune ipotesi in cui si è esonerati dal pagamento: a) per chi risulta essere già stato residente nel Comune per 5 anni continuativi e in regola con i pagamenti dei servizi comunali; b) per i nuclei familiari di nuova costituzione per matrimonio di cui almeno uno degli sposi sia già residente in questo Comune da almeno 5 anni continuativi.

**Argomento quattro:
accesso all'iscrizione anagrafica**



Alcuni casi:

Le ipotesi di esclusione dalla cauzione presentano profili comuni e cioè la residenza continuativa nel Comune per almeno 5 anni, determinando una possibile discriminazione indiretta nei confronti di cittadini italiani, di Stati membri UE e non comunitari perché:

**Argomento quattro:
accesso all'iscrizione anagrafica**



Perché:

- Circolare Ministero dell'Interno n. 8 del 29 maggio 1995: *«In effetti, in presenza di quello che costituisce un diritto-dovere del cittadino, richiedere ed avere la residenza anagrafica, non si può assolutamente ipotizzare di una discrezionalità dell'amministrazione comunale, ma soltanto il dovere di compiere un atto dovuto ancorato all'accertamento obiettivo di un presupposto di fatto, e cioè la presenza abituale del soggetto nel territorio comunale»;*

**Argomento quattro:
accesso all'iscrizione anagrafica**



Perché:

Il D.lgs. 286/98 stabilisce che «Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani (..)» (art. 6, comma 7).

**Argomento quattro:
accesso all'iscrizione anagrafica**



Perché «in ogni caso compie un atto di discriminazione»:

il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente; (Art. 43, comma 2, lett a) D.lgs. 286/98)

**Argomento quattro:
accesso all'iscrizione anagrafica**



- Il Tribunale di Bergamo ha dichiarato discriminatoria l'ordinanza del Sindaco del Comune di Telgate (prov. di Bergamo) con la quale veniva richiesto ai cittadini stranieri che richiedevano l'iscrizione anagrafica nel Comune il possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, la dimostrazione di un reddito minimo in analogia con quanto previsto per l'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari e l'esibizione del passaporto valido con regolare visto di ingresso. (Trib. Bergamo, Ord. 15 marzo 2011)

- N.b. per i cittadini comunitari ci sono altre disposizioni e requisiti

Argomento quattro: accesso all'iscrizione anagrafica



Casi simili:

- Con delibera comunale n. 6/2014 l'amministrazione di Bolgare disponeva un «adeguamento dei diritti di segreteria», approvando un aumento dell'importo richiesto per il rilascio di un certificato di idoneità alloggiativa da 150 € a 500 €; venivano aumentati a cinquecento euro;

Nella delibera si chiariva che i costi per il contrasto dei fenomeni delittuosi ricadevano sui cittadini tutti, quindi si riteneva *«equo parzialmente addebitarlo alle individualità extracomunitarie (..)»*;

**Argomento quattro:
accesso all'iscrizione anagrafica**



- Gli avvocati dell'Asgi hanno dimostrato che per gli stranieri la richiesta di tale certificato «è *necessario per l'esercizio di diritti fondamentali (quali la stipula del contratto di soggiorno, la richiesta di carta di soggiorno per i familiari e la richiesta di nulla osta per il ricongiungimento familiare)*, costringendo, di fatto, le persone interessate a chiedere la residenza in altri comuni. Pur non essendo un certificato riservato agli stranieri, infatti, non risulta alcuna ipotesi in cui sia necessario agli italiani, rendendo così **il provvedimento del tutto mirato**»;
- Il Tribunale di Bergamo (Ord. 06/08/2014) ha dichiarato il carattere discriminatorio dell'atto amministrativo.
- Ancora, il Tribunale di Bergamo (Ord. 16/08/2015) ha dichiarato discriminatorio l'aumento abnorme dei diritti di segreteria relativi alle certificazioni di idoneità alloggiativa del Comune di Telgate (+ 4.000 €).

**Argomento quattro:
accesso all'iscrizione anagrafica**



Per finire, una “carrellata” di
Ordinanze sindacali

**ARGOMENTO CINQUE:
LE ORDINANZE SINDACALI**



Ordinanze sindacali:

1. Ordinanza del Sindaco di Chiari del 26 settembre 2011 con la quale veniva disposto il requisito del possesso del titolo di soggiorno (permesso di soggiorno o carta di soggiorno) ai fini della pubblicazione di matrimonio del cittadino straniero: il Tribunale di Brescia ne ha riconosciuto il carattere discriminatorio (Ord. del 11/04/2011);

**ARGOMENTO CINQUE:
LE ORDINANZE SINDACALI**



2. Con comunicazione del 23/02/2015 al Vice Comandante della P.M. e all'Azienda Sanitaria Provinciale - Distretto Sanitario locale – il Sindaco di Cirò Marina(KR), considerato che erano stati riscontrati due isolati episodi di scabbia in città, invitava “il Comando di Polizia Municipale, nel pieno rispetto della persona umana, a scopo precauzionale, a voler porre in essere tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare che extracomunitari possano avvicinarsi in prossimità di esercizi commerciali o girovagare liberamente per le strade per chiedere questue o altro” e “l’ASP di Crotone - Distretto di Cirò Marina, a voler disporre accurati controlli presso la struttura Sant'Antonio di Cirò Marina – in Loc. Madonna di Mare, al fine di prevenire eventuali casi di scabbia non segnalati”.

L’UNAR ha ravvisato la disposizione eccessiva nella limitazione della libertà e discriminatoria ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 215/03;

ARGOMENTO CINQUE: LE ORDINANZE SINDACALI



3. Ordinanza del Sindaco di Alassio (SV) n. 214/2015 “Tutela sanitaria Art. 50 T.U.E.L. 267/2000” con la quale è fatto “divieto a persone prive di fissa dimora, provenienti da paesi dell'area africana asiatica e sud americana, se non in possesso di regolare certificato sanitario attestante la negatività da malattie infettive e trasmissibili, di insediarsi anche occasionalmente nel territorio comunale”. Nelle motivazioni preliminari dell’atto si legge “che in detti paesi, sia di origine che di transito, in assenza di adeguate misure di profilassi sono ancora presenti numerose malattie contagiose ed infettive, quali ad esempio TBC, scabbia, HIV, ed è tuttora in corso una gravissima epidemia di ebola come attestato anche dall'OMS”. L’UNAR ha ritenuto l’ordinanza molesta nella parte in cui effettua la correlazione dei possibili episodi di malattie infettive alla presenza delle persone non comunitarie e discriminatoria ai sensi dell’art. 43, comma 1 del D.Lgs. 286/98, laddove vieta a tali persone straniere di “insediarsi anche occasionalmente nel territorio comunale”. Lo scorso dicembre il Gip del Tribunale di Savona ha emesso un decreto di condanna che prevede la sanzione di 3.750 euro per “discriminazione razziale”; (altre Ordinanze simili: anti-ebola del Comune di Padova annullata dal TAR Veneto in seguito a ricorso di Razzismo stop; anti-ebola del Comune di Telgate che viene revocata il giorno prima dell’udienza, assumendo le spese processuali);

ARGOMENTO CINQUE: LE ORDINANZE SINDACALI



4. Con deliberazione di giunta n. 168/15 il Comune di Pontoglio aveva disposto l'installazione ai vari ingressi del paese di cartelli a sfondo marrone con sopra la scritta "*Pontoglio è un paese a cultura occidentale di profonda tradizione cristiana, chi non intende rispettare la cultura e le tradizioni locali è invitato ad andarsene*". Con l'ordinanza del 18 luglio 2015 il Tribunale di Brescia ha dichiarato il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dal Comune di Pontoglio (nonostante avesse già provveduto a rimuovere i cartelli oggetto della causa) (+ di 4.500 €);

ARGOMENTO CINQUE: LE ORDINANZE SINDACALI



5. Ordinanza n. 312/09 del Sindaco del Comune di Trenzano (BS) imponeva l'uso obbligatorio della lingua italiana nel corso di riunioni pubbliche è stata dichiarata discriminatoria dal Tribunale di Brescia, Ord. n. 71/2010 del 29.01.10;

ARGOMENTO CINQUE: LE ORDINANZE SINDACALI



- Potrebbe costituire una discriminazione diretta, nell'accesso all'iscrizione anagrafica, la richiesta di requisiti che aggravano la normale procedura, considerato che *“Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani (..)”* (art. 6, comma 7 D.lgs. 286/98);
- Potrebbero costituire ipotesi di discriminazioni diretta o indiretta quelle ordinanze sindacali o atti amministrativi che comportino, in modo non ragionevole e proporzionale all'obiettivo che perseguono, *“una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”* (art. 43, comma 1 del D.lgs. 286/98).

Riepilogo



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Alessandro Tudino
331.2420973

alessandrotudino@libero.it

